



Decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con Legge n.85 del 3 luglio 2023

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

SCHEDA TECNICA

CAPO I

NUOVE MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

La legge di conversione 85/2023 del decreto-legge 48/2023 conferma la volontà politica del Governo di superare il Reddito di Cittadinanza per adottare uno strumento che nega l'universalità propria delle misure di contrasto alla povertà con criteri categoriali che dividono la platea in condizione di bisogno tra chi è ritenuto meritevole di un sostegno e di una presa in carico che lo accompagni in percorsi di inclusione e chi non lo è.

Si adottano, così, strumenti ineguali – l'Assegno di Inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro - per un'uguale condizione di bisogno economico.

Per la valutazione politica complessiva, si rimanda ai documenti inviati a [commento dell'intero provvedimento di legge](#). Di seguito trovate una descrizione dell'articolato accompagnato da specifiche considerazioni.

Articolo 1 (Assegno di Inclusione)

Dal 1° gennaio 2024 è istituito l'Assegno di inclusione, la nuova misura di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa che va a sostituire il Reddito di Cittadinanza, abrogato con l'ultima Legge di Bilancio. Lo strumento è condizionato alla prova dei mezzi e alla partecipazione a percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa.

Articolo 2 (Beneficiari)

L'Assegno di Inclusione è riconosciuto, a richiesta, ai nuclei familiari in cui sia presente un componente con disabilità, un minore, un componente in condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla Pubblica Amministrazione, o un adulto con almeno 60 anni di età (comma 1), il cui richiedente soddisfi, al momento della domanda, contemporaneamente questi requisiti (comma 2):

- essere cittadino dell'Unione Europea o familiare titolare del diritto di soggiorno, cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolare di protezione internazionale;
- essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due continuativi;
- essere residente in Italia;
- avere un ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro. Nel caso vi siano minori, da calcolare come ISEE minorenni;
- avere un Reddito familiare inferiore a 6.000 euro moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo è composto interamente da +67 anni o da +67 anni e da persone

con disabilità grave o non autosufficienti, la soglia è innalzata a 7.560. Dal reddito, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati quelli in corso di godimento. Sono incluse le pensioni dirette e indirette, non si computa quanto percepito per misure di contrasto alla povertà. Sono inclusi i compensi di lavoro sportivo che non costituiscono base imponibile fino a 15.000 euro.

- Patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000, inferiore a 30.000 euro;
- Patrimonio mobiliare fino a 6.000 euro, più 2.000 per ogni componente successivo al primo fino a massimo 10.000 euro, più ulteriore 1.000 per ogni minorenne oltre il secondo. Massimali incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 per quelli con disabilità grave o non autosufficienza;
- In riferimento ai beni durevoli: non essere intestatari o avere disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600cc. o motoveicoli superiori a 250cc. immatricolati nei 36 mesi antecedenti, salvo veicoli per cui è prevista agevolazione per persone con disabilità; nessuna nave e imbarcazione da diporto (dlgs 171/2005) o aeromobili di ogni genere;
- Non essere sottoposti a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, non avere subito sentenze definitive in seguito a condanna o patteggiamento nei dieci anni precedenti.

L'assegno è incompatibile con lo status di disoccupato per dimissioni volontarie (nei 12 mesi successivi) salvo giusta causa o risoluzione consensuale (comma 3) di un componente, mentre è compatibile con ogni strumento di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria (comma 9).

La scala di equivalenza adottata prevede che il parametro di partenza 1 sia incrementato, fino ad un massimo di 2,2 (2,3 in presenza di un componente con disabilità grave e non autosufficienza), secondo i seguenti coefficienti (comma 4):

- 0,5 per ogni altro componente con disabilità o non autosufficiente
- 0,4 per ogni altro componente +60 anni
- 0,4 per ogni altro componente maggiorenne con carichi di cura (se nel nucleo presenti minori di 3 anni, 3 o più figli minori o componenti con disabilità o non autosufficienti)
- 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione
- 0,15 per ciascun minore (fino a due)
- 0,10 per ogni minore oltre il secondo

Sono esclusi dal computo della scala di equivalenza i componenti che risiedano in strutture a totale carico pubblico e quelli che interrompono la residenza secondo la fattispecie introdotta dalla norma (comma 10) in base alla quale si intende interrotta la continuità della residenza in caso di assenza pari o superiore a 2 mesi continuativi o per un periodo pari o superiore a 4 mesi, anche non continuativi, nell'arco di 18 mesi.

In aggiunta a quanto disposto ai fini ISEE per l'individuazione del nucleo familiare, la norma (comma 6) prevede che siano considerati nucleo i coniugi che risiedono nella stessa abitazione, anche a seguito di separazione o divorzio, e i componenti già facenti parte di nucleo che pur in seguito a variazioni anagrafiche continuino a risiedere nella stessa abitazione. Si prevede invece che i soggetti inseriti in percorsi di protezione relativi a violenza di genere, costituiscano nucleo sé.

Al comma 7 sono elencati i trattamenti assistenziali che non rilevano ai fini del reddito familiare (in particolare l'Assegno Unico e Universale per Figli)

Commento

BENEFICIARI - L'articolo 2 individua la platea di beneficiari della misura dando attuazione all'intenzione del Governo di dividere la platea delle persone in povertà, tra chi è ritenuto meritevole di un sostegno e chi non

ne è escluso in ragione, non della situazione economica e reddituale, ma di parametri legati allo stato di famiglia.

REQUISITI DI ACCESSO – Per quanto concerne i criteri di accesso la nuova misura adotta requisiti e soglie reddituali analoghi a quelli previsti per il Reddito di Cittadinanza, fatta salva una diversa specificazione relativa al valore del patrimonio immobiliare – con l'introduzione di una soglia relativa al valore IMU dell'abitazione principale - e una diversa articolazione della soglia di patrimonio mobiliare con importi maggiori se sono presenti componenti con disabilità. Importante, ma in alcun modo sufficiente, la riduzione da 10 a 5 (ultimi 2 continuativi) degli anni di residenza richiesti che, solo parzialmente, risponde ai richiami delle istituzioni comunitarie. L'articolo, tuttavia, introduce una fattispecie specifica cui far riferimento per far valere il requisito dei 2 anni continuativi che rischia di discriminare i lavoratori stranieri, stagionali in particolare, che tornano nel paese di residenza per periodi prolungati.

SCALA DI EQUIVALENZA – Se quella adottata per Rdc penalizzava le famiglie numerose e i minori, quella introdotta da questo provvedimento è anche peggiorativa perché non solo riduce ulteriormente il coefficiente attribuito ai minori (da 0,2 a 0,15 fino a due figli, 0,10 per i successivi), ma non prevede il computo di componenti maggiorenni che abbiano le caratteristiche ritenute tali da renderli "occupabili": avere tra i 18 e i 59 anni.

Articolo 3 (Beneficio economico)

Il beneficio economico è composto da un'integrazione del reddito familiare su base annua fino alla soglia di 6.000 euro (500 mese) o 7.560 (630 mese) se il nucleo è composto interamente da +67 anni o da +67 anni e disabili gravi o non autosufficienti, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; e da una integrazione per i nuclei in affitto con contratto registrato per un importo massimo annuo di euro 3.360 (280 mese) ovvero 1.800 (150 mese) per i nuclei composti da +67 anni o +67 anni e con disabilità grave o n.a. Il beneficio ha una durata di 18 mesi, al termine dei quali, dopo la sospensione di un mese, può essere rinnovato per periodi di 12 mesi intervallati sempre dalla sospensione di 1 mese (comma 2). L'importo minimo del beneficio è 480 euro annui (40 mese). Il beneficio è esente dal pagamento IRPEF.

In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente (comma 5), il maggior reddito non concorre al raggiungimento della soglia fino ad un massimo di 3.000 euro lordi annui. Esclusivamente il reddito da lavoro eccedente è comunicato a INPS e concorre alla determinazione dell'Assegno. Il reddito derivante dall'attività deve comunque essere comunicato a INPS entro 30 giorni, pena la sospensione del beneficio, e non oltre i 3 mesi, pena la decadenza.

In caso di avvio di attività di impresa o lavoro autonomo, comunicata ad INPS entro il giorno antecedente l'inizio a pena di decadenza del beneficio, il reddito è individuato secondo il principio di cassa ed è comunicato entro il 15° giorno al termine di ciascun trimestre. A titolo di incentivo, l'Assegno non subisce variazione per le due mensilità successive e il suo importo è aggiornato ogni trimestre per il reddito eccedente 3.000 euro (comma 6). Il limite di 3.000 euro vale anche per indennità e benefici di partecipazione previsti da percorsi di politica attiva o per offerte di lavoro inferiori a 1 mese (comma 7). Ciascuna variazione riguardante condizioni e requisiti di accesso alla misura deve essere comunicata entro 15 giorni dall'evento, pena la decadenza (comma 8), siano di reddito (comma 9) o composizione del nucleo attraverso presentazione della DSU aggiornata entro un mese (comma 10).

Commento

La determinazione del beneficio economico, che consiste in un'integrazione del reddito fino alla soglia individuata, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, è in parte analoga a quella che considerava soglie differenti per Reddito di Cittadinanza e Pensione di cittadinanza percepita da nuclei con +67 anni. La novità è l'applicazione di una soglia più alta (compensata in negativo da un sostegno

all'abitare più basso) ai nuclei composti da un componente +67enni e componenti con disabilità grave o non autosufficienza.

Una novità peggiorativa concerne la durata del beneficio che è riconosciuto per 18 mesi, al termine dei quali, dopo un mese di sospensione, si può procedere a successivi rinnovi ridotti a 12 mesi, sempre intervallati da un mese di sospensione al termine del quale è necessario ripresentare la domanda. Se già il mese di sospensione non aveva ragione ogni 18 mesi, nel sussistere delle condizioni di bisogno che rendono le famiglie idonee a ricevere il beneficio, ancor meno è giustificabile ogni 12 mesi, un periodo più breve che, di fatto, riduce il tempo complessivo in cui il nucleo riceve un sostegno economico.

Positiva, invece, la previsione di rendere cumulabile il reddito percepito in seguito all'avvio di un'attività da lavoro fino a 3.000 euro lorde annue.

Soglia reddituale di ACCESSO e BENEFICIO economico spettante

Composizione nucleo familiare	Tot.	Parametro Scala Equivalenza	Soglia max reddito	Beneficio*	Beneficio con affitto*
1 componente 18-59 anni	1	-	-	-	-
2 adulti 18-59 anni	2	-	-	-	-
1 adulto con disabilità grave o n.a.	1	1	7.560	7.560	9.360
2 adulti (59 e 61 anni)	2	(1+0,4) 1,4	8.400	8.400	11.760
1 adulto, 1 minore	2	(1+0,15) 1,15	6.900	6.900	10.260
2 adulti, 2 minori meno di 3 anni	4	(1+0,4+0,15+0,15) 1,7	10.200	10.200	13.560
2 adulti, 2 minori più di 3 anni	4	(1+0,15+0,15) 1,3	7.800	7.800	11.160
3 adulti, 2 minori (1 meno di 3 anni)	5	(1+0,4+0,15+0,15) 1,7	10.200	10.200	13.560
2 adulti (1 +60), 3 minori (più di 3 anni)	5	(1+0,4+0,15+0,15+0,1) 1,8	10.800	10.800	14.160
2 adulti, 1 con disabilità, 2 minori	5	(1+0,4+0,5+0,15+0,15) 2,2	13.200	13.200	16.560
2 adulti +67 anni	2	(1+0,4) 1,4	10.584	10.584	12.384
3 adulti, 1 con disagio bio-psico-sociale	4	(1+0,3) 1,3	7.800	7.800	11.160

*ipotesi reddito familiare ZERO e contributo affitto massimo

Articolo 4 (Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)

L'Assegno di inclusione è richiesto (comma 1) con modalità telematica all'INPS, anche attraverso gli istituti di patronato e i CAF previa stipula di una convenzione, che, previa verifica dei requisiti e delle condizioni richiesti in base alle informazioni disponibili sulle banche dati o messe a disposizione dalle amministrazioni detentrici di dati necessari (Comuni, Min. interno, Giustizia, Istruzione e merito, PRA...), anche attraverso sistemi di interoperabilità, informa il richiedente dell'obbligo di effettuare l'iscrizione al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) per sottoscrivere il patto di attivazione digitale e autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai CPI, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all'attività di intermediazione e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale (comma 2).

Il SIISL invia i dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune per la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione dei sostegni (comma 3). In seguito all'invio automatico dei dati, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto. Successivamente, devono presentarsi ogni 90 giorni, presso i servizi sociali o il patronato, per aggiornare la propria posizione, pena la sospensione del beneficio (comma 4).

I servizi sociali effettuano la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo per la sottoscrizione del patto per l'inclusione. I componenti tra i 18 e i 59 anni attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi sono avviati ai

centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato che deve avvenire entro 60 giorni e i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai CPI o ai soggetti accreditati ogni successivi 90 giorni, pena la sospensione del beneficio (comma 5). Le modalità di attuazione delle previsioni indicate nell'articolo (richiesta, sottoscrizione dei progetti personalizzati, presa in carico...) sono definite con decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 45 giorni (comma7).

Il beneficio è erogato tramite la "Carta di Inclusione", strumento di pagamento elettronico ricaricabile, che consente anche prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per individuo e di effettuare il bonifico per l'affitto (comma 8). È vietato l'uso del beneficio, oltre che per giochi che prevedono vincite in denaro, anche per acquisto di sigarette e derivati del fumo, giochi pirotecnici ed alcolici (comma 9).

Commento

La procedura di richiesta ed erogazione del beneficio appare più lunga e condizionata del Reddito di Cittadinanza. La domanda, da inviare per via telematica ad INPS, è accolta previa verifica del possesso dei requisiti e dell'iscrizione al nuovo Sistema informativo (SIISL) previsto dalla norma, e il beneficio è riconosciuto a partire dal mese successivo alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

La disposizione, inoltre, prevede dei vincoli temporali che i beneficiari devono rispettare che appaiono più rispondenti a una volontà di controllo che all'obiettivo di accompagnarli nei percorsi di inclusione individuale: si pensi all'obbligo di doversi presentare ogni 90 giorni ai servizi sociali o ai patronati, quando questi ultimi non devono svolgere alcuna funzione nei percorsi di inclusione sociale programmati.

Appare positiva la previsione che si operi una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo, finalizzata ad una piena presa in carico di tutti i componenti. Purtroppo, questa corretta disposizione non coinvolgerà le famiglie in povertà escluse dalla misura. Da valutare con attenzione, per verificare le modalità con cui la presa in carico multidisciplinare sarà regolamentata, i contenuti del Decreto ministeriale di prossima emanazione cui la norma rimanda.

Indicativo della scarsa considerazione del ruolo centrale che i servizi pubblici territoriali devono avere nella risposta ai bisogni della popolazione è data sia dall'equiparazione dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai centri per l'impiego, anche nella definizione dei patti di servizio personalizzati sia dall'assenza di disposizioni finalizzate a rafforzare l'infrastrutturazione sociale, a partire dai servizi sociali dei comuni, che devono prendere in carico la popolazione, attivando tutti gli interventi e i servizi necessari.

Articolo 5 (Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL)

Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è istituito il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), realizzato dall'INPS, con l'obiettivo di favorire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari la misura, consentendo l'interoperabilità con tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro. Nell'ambito del Sistema opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari delle nuove misure, che diventa elemento del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, previsto dal dlgs 150/2015. I beneficiari, registrati alla piattaforma, accedono a informazioni e proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro, alle informazioni sullo stato di erogazione del beneficio, e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato e dal patto per l'inclusione.

Il piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme è adottato con decreti ministeriali entro 45 giorni che prevedono anche le modalità con cui società pubbliche o a controllo o partecipazione pubblica possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

Articolo 6 (Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)

I nuclei beneficiari, dopo aver sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa definito in uno o più progetti rispondenti ai bisogni del nucleo e dei singoli componenti. La valutazione multidimensionale è effettuata da operatori del servizio sociale del comune o dell'ATS e, se necessario, attraverso una équipe multidisciplinare. I componenti tra i 18 e i 59 anni occupabili sottoscrivono il patto di servizio personalizzato che può prevedere l'adesione al Programma GOL. Tutti i componenti maggiorenni che esercitano responsabilità genitoriale, non già occupati, non frequentanti corsi di studi e senza carichi di cura, sono tenuti a partecipare alle attività formative e di politica attiva individuate nel percorso di inclusione (comma 4). Sono esclusi (comma 5) dagli obblighi i componenti con disabilità, di età superiore a 60 anni o titolari di pensione diretta, i componenti affetti da patologie oncologiche, i componenti con carichi di cura (minori di 3 anni, tre o più figli minori, disabile o n.a.) o inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza in carico da centri antiviolenza.

Nell'ambito degli impegni definiti nel percorso personalizzato può essere prevista la partecipazione, a titolo gratuito, a Progetti utili alla collettività (PUC) a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche convenzionate. Ad essi equivale la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso Enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi. Modalità e termini di attuazione saranno definiti con decreto del MLPS entro sei mesi (comma 5-bis).

I servizi territoriali operano in raccordo con gli Enti di Terzo Settore, le cui attività possono essere incluse nella progettazione personalizzata predisposta dall'équipe multidisciplinare, nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro (comma 6). Le Regioni e le province autonome possono demandare la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la relativa presa in carico del beneficiario sia effettuata presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (comma 7). Sono considerati LEP, nei limiti delle risorse disponibili, i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti.

Le risorse a valere sul Fondo Povertà possono essere utilizzate per potenziare interventi e servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di Inclusione (comma 9). Si rinvia a un decreto del Ministero del lavoro la definizione delle Linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Adi.

Commento

La modalità di presa in carico delineata nell'articolo 6, in attesa di verificare come sarà dettagliata dai decreti ministeriali cui si rimanda e soprattutto come sarà sostenute in termini di rafforzamento, sembra attribuire la giusta centralità agli operatori dei servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali sociali, conferendogli anche la determinazione di équipe multidisciplinari chiamate a intervenire dove la complessità dei bisogni espressi dal nucleo richieda una valutazione multidimensionale. Purtroppo, queste previsioni coinvolgono una parte della popolazione in condizione di povertà, data la divisione arbitraria della platea che opera la normativa. Poco coerente, invece, appare in quest'ottica il ruolo attribuito agli Enti di Terzo Settore, il cui coinvolgimento va ben oltre l'importante ruolo che riveste nel contrasto alla vulnerabilità, per porsi in termini sostitutivi del sistema pubblico in relazione alla definizione dei progetti personalizzati di inclusione rivolti ai beneficiari. Altrettanto critica è la previsione introdotta in Senato sui Progetti Utili alla Collettività per i quali, oltre a non essere definita la esclusiva volontarietà, non è posto nemmeno un limite orario, così come non lo è posto all'attività di volontariato svolta presso gli ETS, pericolosamente equiparata ai PUC.

Una evidente contraddizione considerare servizi essenziali quelli per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti, se questi sono vincolati ai limiti delle risorse disponibili.

Articolo 7 (Controlli)

I controlli sono svolti dal INL, Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, INPS e Guardia di Finanza, anche attraverso lo scambio delle informazioni contenute nelle banche dati. Si prevede, inoltre, la predisposizione di un apposito piano triennale di contrasto alla percezione irregolare dell'Assegno di inclusione, elaborato dal MLPS, per rafforzare l'attività di controllo sul lavoro irregolare dei percettori dell'Assegno. La disposizione prevede che le amministrazioni provvedano ai controlli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8 (Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare)

Analogamente a quanto già previsto per il RDC si prevede la reclusione da due a sei anni per chi rende dichiarazioni o utilizza documenti falsi o attestanti cose non vere per fruire delle misure, mentre la mancata comunicazione di variazione di reddito o patrimonio o qualsiasi informazione rilevante ai fini del mantenimento del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre anni, oltre che con la decadenza del beneficio.

L'intero nucleo familiare, inoltre, decade dal beneficio se un solo componente tenuto agli obblighi non si presenta ai servizi sociali o per il lavoro nei termini fissati senza giustificato motivo, non sottoscrive i patti personalizzati, non rispetta quanto in essi previsto, non adempie agli obblighi di comunicazione delle variazioni cui è tenuto, o non frequenta regolarmente un percorso di istruzione per adulti funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione, non accetta un'offerta di lavoro come disciplinata dalla legge, non presenta DSU aggiornata in caso di variazione, svolge attività di lavoro senza aver effettuato le dovute comunicazioni.

In tutti i casi di revoca o decadenza dal beneficio, è l'INPS a disporre la disattivazione della Carta.

Tutti i soggetti che accedono al sistema informativo SIILS mettono a disposizione non oltre 10 giorni dalla data dalla quale ne sono a conoscenza, le informazioni suscettibili di dar luogo alle sanzioni previste.

I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici (comma 11) e il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche o la mancata comunicazione dell'accertamento di irregolarità, determina la responsabilità amministrativo-contabile delle amministrazioni interessate e dei soggetti incaricati e preposti allo svolgimento delle funzioni (comma 12).

Il beneficio è sospeso nei casi di misura cautelare.

Commento

L'impianto sanzionatorio si conferma analogo a quello predisposto per il Reddito di Cittadinanza, con una sproporzione di pene previste rispetto ad altri illeciti e con una impropria attribuzione di responsabilità al personale delle amministrazioni pubbliche, per di più in assenza di alcun incremento di personale chiamato ad effettuare i controlli.

Articolo 9 (Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione)

Il componente del nucleo beneficiario attivabile al lavoro è tenuto ad accettare qualsiasi offerta di lavoro, pena la decadenza dalla misura, che abbia queste caratteristiche:

- Rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nel territorio nazionale TUTTI
- Rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno (determinato o indeterminato) (esclusa o meno la somministrazione sotto espressamente citata)?

- Retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi (art. 51 dlgs 81/2015)
- Contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, se non dista più di 80 km dal domicilio o 120 minuti con trasporto pubblico.

Nel caso in cui nel nucleo vi siano figli minori di 14 anni, anche le offerte a tempo indeterminato devono essere distanti non oltre 80 km dal domicilio o comunque raggiungibili in massimo 120 minuti di trasporto pubblico.

L'Assegno di inclusione è sospeso per la durata del rapporto di lavoro se di durata compresa tra uno e sei mesi.

Commento

Anche con questo intervento normativo, come per Rdc, si introduce una specifica congruità dell'offerta di lavoro, ancor più penalizzante, che i percettori dell'Assegno di Inclusione sono tenuti ad accettare, pena la decadenza dal beneficio. E anche in questo caso, è sotteso un principio punitivo e colpevolizzante della condizione di povertà tale per cui il beneficiario è messo nelle condizioni di dover accettare anche un lavoro di breve durata e molto lontano dal domicilio (ad esempio a tempo determinato part-time di 3 mesi a 70 km) o a doversi trasferire ovunque se a tempo indeterminato (a meno che non vi siano minori di 14 anni), a prescindere dal costo diretto e indiretto del trasferimento.

Articolo 10 (Incentivi)

I datori di lavoro privati che inseriscono l'offerta di lavoro nel SIISL e assumono i beneficiari con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, anche in apprendistato, godono dell'esonero del 100% dei contributi previdenziali per un periodo di 12 mesi, nel limite di 8.000 euro su base annua. Nel caso di licenziamento del lavoratore nei 24 mesi successivi, il datore è tenuto alla restituzione dell'incentivo. Per le trasformazioni di contratti da tempo determinato a indeterminato è riconosciuto nel limite di 24 mesi. In caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, l'incentivo è riconosciuto per il 50%. Il 30% del medesimo incentivo è dato alle agenzie per il lavoro per ogni persona assunta attraverso mediazione svolta con utilizzo della piattaforma digitale.

Agli enti che svolgono attività di intermediazione (patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità) e agli Enti del Terzo Settore che svolgono attività di interesse generale, per ogni persona con disabilità assunta a seguito delle loro attività di mediazione, è riconosciuto un contributo pari al 60% dell'incentivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione a tempo indeterminato o dell'80% in caso di tempo determinato. Gli enti assicurano ai datori di lavoro, per il periodo di fruizione dell'incentivo, la presenza di una figura quale responsabile dell'inserimento lavorativo (comma 5).

Ai beneficiari che avviano attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o società cooperativa è riconosciuto un beneficio aggiuntivo pari a 6 mensilità (max 3.000 euro).

Commento

Si conferma, anche per le persone in povertà, l'impostazione "premiante" nei confronti di chi assume lavoratrice e lavoratori prevedendo che, se rientranti tra i percettori dell'Assegno di inclusione, le aziende ricevano un incentivo sotto forma di esonero dai contributi previdenziali fino a 8.000 euro. Impostazione "premiante" che si estende alle agenzie per il lavoro ed agli enti privati ed imprese sociali che svolgeranno attività di intermediazione, confermando una volontà di esternalizzazione e liberalizzazione dei servizi a scapito del servizio pubblico.

Articolo 11 (coordinamento, monitoraggio e valutazione)

Il MLPS è responsabile del monitoraggio e della valutazione dell'Assegno di inclusione cui provvede anche avvalendosi del Comitato scientifico istituito in attuazione del decreto-legge 4/2019 e successive modifiche. La Cabina di regia istituita presso la Rete della Protezione dell'Inclusione sociale è riferita anche all'Assegno di Inclusione.

È istituito un Osservatorio sulle povertà, presso MLPS cui partecipano istituzioni competenti, il Comitato scientifico, rappresentanti delle parti sociali, degli ETS ed esperti per promuovere forme partecipate di programmazione monitoraggio dell'Assegno nonché di interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Articolo 12 (Supporto per la formazione e il lavoro)

La seconda misura introdotta dal provvedimento entra in vigore dal 1° settembre 2023: lo strumento rivolto ai soli componenti i nuclei familiare tra i 18 e 59 anni per favorire l'attivazione lavorativa attraverso la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, denominato Supporto per la formazione e il lavoro. Tra le misure di Supporto, si include anche il Servizio Civile Universale, per accedere al quale si prevede di riservare quote di partecipazione supplementari dedicate, e i progetti utili alla collettività come definiti dallo stesso decreto, inclusa l'attività di volontariato presso gli Enti del Terzo Settore (art. 6 comma 5-bis).

I componenti cui è rivolta la misura devono appartenere a nuclei familiari con ISEE inferiore ai 6.000 euro che non possono accedere all'Assegno di Inclusione o essere tra i componenti non conteggiati per la definizione del parametro della scala di equivalenza. Il nuovo strumento è incompatibile con ogni strumento di integrazione e sostegno al reddito per la disoccupazione (comma 2).

Il richiedente, che deve essere in possesso degli stessi requisiti di cittadinanza, residenza e condizione economica e reddituale richiesti per l'Assegno di Inclusione (ad eccezione della diversa soglia ISEE ridotta a 6.000 euro moltiplicata per il parametro corrispondente della scala di equivalenza definita ai fini ISEE), può presentare domanda attraverso il SIISL, è tenuto a rilasciare la Dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro e, convocato presso il servizio per il lavoro, stipula il patto di attivazione digitale e il patto di servizio personalizzato in cui deve indicare – documentando – di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati.

In caso di partecipazione, a seguito della stipula del patto di servizio, alle attività previste dal Supporto per il periodo della loro durata e comunque non oltre 12 mensilità, la persona riceve un importo di 350 euro mensili erogati tramite bonifico da INPS (comma 7). L'interessato è tenuto ad aderire ai percorsi previsti dal patto di servizio personalizzato e al rispetto degli obblighi previsti per l'assegno di inclusione (commi 8 e 10).

Si rinvia ad apposito decreto ministeriale la modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'Assegno di Inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della Naspi e di altre forme di sussidio alle agenzie per il lavoro e ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione.

Commento

L'articolo 12 disciplina la misura rivolta a chi è ritenuto "occupabile" in quanto in età compresa tra i 18 e i 59 anni e non appartenente a nuclei con minori, disabili o +60enni. Per questa platea, in possesso dei medesimi requisiti di cittadinanza, residenza, condizione reddituale e patrimoniale che determina l'accesso all'Assegno di Inclusione ad eccezione dell'ISEE per cui è fissata una soglia più bassa (6.000 anziché 9.360 euro), si prevede la possibilità di richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro, una misura che ha il fine di favorire l'attivazione lavorativa attraverso programmi formativi e che considera il Servizio civile – la cui finalità è ben altra -, i Progetti utili alla collettività, e perfino il volontariato quali misure di supporto. Ai

beneficiari sono riconosciuti a titolo di indennità 350 euro al mese esclusivamente per la durata dei progetti cui partecipano. In che modo debbano sostenersi degnamente prima e dopo i percorsi formativi non è ritenuto meritevole di qualche considerazione da parte del legislatore.

Questo strumento, dunque, è il degno corollario dei principi che hanno guidato il Governo nel volere l'abolizione di una misura di contrasto alla povertà universale: indurre una parte di popolazione in condizione di bisogno ad essere disposta ad accettare qualsiasi tipo di offerta di lavoro, a prescindere dalla sua qualità.

Articolo 12-bis (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano)

Si prevede che le disposizioni previste si applicano nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e che nell'ambito delle rispettive competenze possano provvedere ad adottare e finanziarie misure con finalità analoghe.

Articolo 13 (Disposizioni transitorie, finali e finanziarie)

Si conferma la previsione che i percettori di Reddito e Pensione di Cittadinanza mantengano il beneficio non oltre il 31 dicembre 2023, nel limite di 7 mesi eccetto i nuclei familiari composti da persone con disabilità, minori, o +60 anni, e – novità – per quelli presi in carico dai servizi sociali e con comunicazione all'INPS tramite GEPI, non oltre il 31 ottobre 2023, dell'avvenuta presa in carico entro i 7 mesi. Si prevede che i soggetti tenuti agli obblighi del Rdc siano inseriti in una misura di politica attiva o nelle attività previste dai percorsi personalizzati.

Le disposizioni finanziarie prevedono, per le due misure, un'autorizzazione di spesa (inclusiva degli incentivi) pari a complessivi 122,5 milioni per il 2023, 7 miliardi per il 2024, 7,1 per il 2025, 6,7 per il 2026, fino a 6,9 miliardi per il 2033, articolate tra 5,5 miliardi per il 2024, 5,7 miliardi per il 2025, 5,6 mld nel 2026, fino a 6,1 miliardi nel 2033 per l'Assegno di inclusione, e 122,5 milioni per il 2023, 1,4 miliardi per il 2024, 1,3 per il 2025, 900 milioni per il 2026 fino a 606 milioni per il 2033 per il Supporto per la formazione e il lavoro.

Commento

Nelle disposizioni finanziarie si conferma la riduzione della spesa prevista per il contrasto alla povertà intrapresa con l'ultima Legge di Bilancio: dagli 8,7 miliardi previsti nel 2022-2024 si era passati a 7,7 miliardi, ridotti con questo intervento a 7 per il primo anno per poi arrivare ad un taglio di circa 2 miliardi nel 2026. Un taglio che potrebbe essere decisamente più drammatico se le stime – ottimistiche – di risposta alle misure, in particolare del Supporto per la formazione e il lavoro, non fossero rispettate, come indicato da molte delle analisi presentate in queste settimane.

IMPORTANTE: Tutti i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza CON FIGLI dovranno fare domanda per ASSEGNO UNICO e UNIVERSALE (AUUF) per continuare a ricevere il sostegno per i figli che con Rdc era automaticamente riconosciuto.

RIEPILOGO

Caratteristiche	Reddito di cittadinanza	Pensione di cittadinanza	Assegno di inclusione <i>Dal 1 gennaio 2024</i>	Supporto per la formazione e il lavoro <i>Dal 1 settembre 2023</i>
Beneficiari	Tutti i nuclei familiari	Tutti i nuclei familiari con +67 anni	Nuclei in cui sia presente un minore, un disabile o un +60 anni, un componente con disagio bio-psico-sociale	Componenti 18-59 anni in nuclei che non ricevono altri sostegni al reddito
Principali requisiti accesso	ISEE 9.360 euro Reddito 6.000 euro per parametro scala di equivalenza (max 2,1 o 2,2) Se in affitto a 9.360 Residenza 10 anni (2 continuativi)	ISEE 9.360 euro Reddito 7.560 per parametro scala di equivalenza Se affitto a 9.360 Residenza 10 anni (2 continui)	ISEE 9.360 euro Reddito 6.000 euro (7.560 per nuclei +67 anni o con disabilità grave e n.a) per parametro scala di equivalenza (max 2,2 o 2,3) Residenza 5 anni (2 continuativi con eccezioni)	ISEE 6.000 euro per parametro scala di equivalenza (ISEE)
Durata	18 mesi rinnovabili dopo 1 mese di stop	-	18 mesi rinnovabili in 12 mesi dopo 1 mese di stop	Per i mesi in cui si partecipa a una delle misure (max 12)
Beneficio	6000 euro annui moltiplicato per scala di equivalenza + contributo affitto (3.360 euro) o mutuo (1.800)	7.560 euro annui per parametro scala di equivalenza + contributo abitare 1.800 eu.	6000 euro annui (500 mese) moltiplicato per scala di equivalenza + contributo affitto (3.360 euro) 7.560 euro annui moltiplicato per parametro scala di equivalenza per i nuclei con +67 anni o disabilità grave o n.a. + contributo affitto massimo di 1.800 euro.	350 euro mese